

ALLEGATO 3
SCRITTURA PRIVATA

Il giorno _____ nella sede centrale dell'ERSU di Urbino, in via Vittorio Veneto n. 43, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l'E.R.S.U. (Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario) di Urbino in persona del Direttore Massimo Fortini, nato a Urbino (PU), il 27/06/1949, e domiciliato per la carica presso la sede dell'ERSU, in via V. Veneto, 43 Urbino c.f. 82004310411

_____ in persona del _____, nato a _____, il _____, residente a _____, domiciliato per la carica in via _____, c.f. _____;

PREMESSO:

che con determinazione del Direttore n. 58 del 1 marzo 2010 è stata avviata la procedura ristretta, per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO (cartacei e prodotti monouso), per un importo base di € 83.910,00 + iva di cui € 30.690,00 + iva per il periodo 1 maggio 2010 - 31 dicembre 2010 (importo DUVRI pari a €. 0,00);

che con determinazione del Direttore n. _____ del _____, che si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "A", il contratto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla ditta _____ per un importo netto di Euro (Euro) _____;

che il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai controinteressati in data _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile**

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data del 1 maggio 2010 ed ha termine il 31 dicembre 2011.

Il collaudo della fornitura si effettuerà trimestralmente, da parte del direttore della esecuzione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La seguente documentazione è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO "A": determinazione di aggiudicazione definitiva/efficace

ALLEGATO "B": elaborati tecnici (capitolato tecnico/modulo di offerta , DUVRI).

ALLEGATO "C": cauzione definitiva

ALLEGATO "D": copia polizza assicurativa per RCT/RCO

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente atto
2. dalle disposizioni del disciplinare di gara
3. dalle disposizioni del capitolato tecnico/modulo di offerta
4. dall'offerta economica

5. dalle norme di contabilità dell'ERSU di Urbino
6. dal codice civile.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'ERSU di Urbino
2. aggiudicatario, la ditta denominata " _____ "
3. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva
4. responsabile unico della procedura, il Direttore dell'ERSU di Urbino
5. direttore dell'esecuzione, dott.ssa Luigina Valdarchi

L'aggiudicatario potrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra la proprie risorse, un Rappresentante al quale la stazione appaltante, nella persona del responsabile unico della procedura o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Ambito oggettivo

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario della fornitura di MATERIALE DI CONSUMO (cartacei e prodotti monouso).

Corrispettivo

Il corrispettivo del presente atto, onnicomprensivo, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro _____, al netto di IVA.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

I prezzi sono oggetto di revisione ai sensi dall'articolo 115 del d.lgs. 163/2006 a partire dal 1° gennaio 2011 (in ragione della variazione annuale -2010 rispetto al 2009- dell'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo).

Gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 4 - Varianti

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l'impostazione sostanziale, ovvero ancora tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora comportino un aumento o una diminuzione pari o superiore al 20% della loro previsione originaria.

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentiti il direttore dell'esecuzione ed il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura;

b) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

c) per esigenze finalizzate al miglioramento della prestazione e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente atto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del 20% dell'importo contrattuale.

Al di là di questo limite l'aggiudicatario ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite, ai termini del presente atto.

Nell'ipotesi di superamento del 20%, il responsabile unico della procedura ne dà comunicazione all'aggiudicatario che, nel termine di 5 (cinque) giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei 5 (cinque) giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, la stazione appaltante deve comunicare all'aggiudicatario le proprie determinazioni. Qualora l'aggiudicatario non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico della procedura si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'aggiudicatario.

Ove l'aggiudicatario non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

Nessuna variazione o addizione alla prestazione affidata con il presente atto può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra indicati.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle prestazioni non autorizzate.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni approvate dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura della prestazione assunta con il presente atto.

ARTICOLO 5 - Luogo di esecuzione e modalità di consegna merci

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso il magazzino della mensa Tridente.

Le ordinazioni delle merci, saranno effettuate dal Servizio Patrimonio dell'Ente (anche tramite supporto informatico). Le consegne saranno eseguite con cadenza settimanale con l'uso di mezzi propri e non tramite agenzia di trasporto. La consegna deve avvenire dalle ore 8,00 alle 11,00. Durante l'attività convegnistica (periodo luglio/ottobre) l'orario di consegna potrà subire variazioni. L'aggiudicatario deve garantire l'esecuzione anche di consegne pomeridiane qualora l'Ente ne ravvisasse la necessità.

L'aggiudicatario dovrà effettuare le consegne con le seguenti modalità: lo scarico deve avvenire nelle zone individuate dall'Amministrazione per il carico/scarico nei pressi del magazzino della mensa del Tridente e deve essere eseguito esclusivamente da personale della ditta fornitrice, munito di regolare tessera di riconoscimento o altri estremi identificativi del lavoratore (cartellino identificativo del lavoratore corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Le imprese con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo della tessera mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del

personale giornalmente impiegato nei lavori), senza interventi interferenti del personale dell'Ente.

L'aggiudicatario, in sede di esecuzione delle attività, provvede inoltre a:

- a) adottare le misure preventive e protettive atte a garantire la sicurezza e la salute oltre che del proprio personale anche di quello dell'Ente, degli studenti e di eventuale pubblico, che possano rimanere coinvolti dall'attività dell'Impresa;
- b) non iniziare un'attività prima di avere predisposto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- c) attenersi ai regolamenti e alle procedure di sicurezza vigenti presso l'Ente, in relazione ai rischi specifici presenti;
- d) formare ed informare il proprio personale anche sui rischi derivanti dalle attività dell'Ente (che saranno debitamente comunicati alla aggiudicatario), se concomitanti all'esecuzione del lavoro, fornendo al personale le misure di prevenzione e sorvegliare sulla loro corretta applicazione;
- e) Se previsto dall'attività, mettere a disposizione dei propri lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI), attrezzature, utensili e sostanze adeguati alla tipologia dei lavori da eseguire ed ai rischi presenti sul luogo di intervento e conformi alle normative vigenti;
- f) fornire all'amministrazione Committente i nominativi dei lavoratori presenti, che dovranno indossare, ove ne ricorrano le condizioni, una tessera di riconoscimento;
- g) verificare preventivamente la conformità dei punti di alimentazione (elettrica, di gas, ecc.), onde evitare incidenti o interruzioni del servizio;
- h) segnalare ogni malfunzionamento di impianti e/o attrezzature all'amministrazione Committente e/o al Responsabile di Struttura e, in caso di pericolo grave ed immediato, sospendere immediatamente i lavori ed adottare le indispensabili misure correttive e protettive;
- i) utilizzare solo proprie attrezzature ovvero solo le attrezzature per le quali ha ricevuto espressa autorizzazione da parte del Committente;
- j) custodire in sicurezza, a propria cura e rischio, eventuali attrezzature e materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno di un'area definita dall'Ente.

Salvo diverso specifico e formale accordo indicato in sede contrattuale, l'aggiudicatario provvede autonomamente alla gestione dei rifiuti prodotti nelle attività oggetto dell'incarico ed alla salvaguardia dell'ambiente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario provvede alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, considerando anche i rischi specifici che dovessero derivare dalla eventuale frequentazione delle aree di lavoro dell'Ente.

In caso di consegna ritardata, che di fatto comporti una interruzione del servizio non dovuta a cause di forza maggiore né a mancanza dell'E.R.S.U., quest'ultimo ha facoltà di acquistare direttamente, presso altro fornitore, quanto immediatamente occorrente, salvo il diritto di rivalsa nei confronti della ditta ritardataria per l'eventuale maggior costo dei prodotti che l'Ente abbia dovuto sostenere.

ARTICOLO 6 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 20 mesi (1 maggio 2010 / 31 dicembre 2011).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto termine per fatto o colpa imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può chiedere di recedere dal presente atto.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente atto

procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione redatto secondo la disciplina del presente atto.

La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno determinata.

L'aggiudicatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile unico della procedura a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter promuovere apposito contenzioso, secondo la disciplina vigente, inteso a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il responsabile unico della procedura può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 7 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara;
- b) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- e) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- f) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario, per qualsiasi causa, nella esecuzione della fornitura. L'aggiudicatario risponde pure dei danni alle persone ed alle cose che potrebbero derivare alla stazione appaltante per fatto dell'aggiudicatario o dei suoi dipendenti nell'espletamento del contratto. La stazione appaltante si riserva il diritto di rivalsa per gli oneri che eventualmente dovesse sopportare in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi a carico dell'aggiudicatario e/o derivanti da comportamenti del personale da questi dipendente.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'aggiudicatario prende atto ed accetta che la fornitura oggetto del presente atto dovrà essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto con mezzi idonei ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicati nel presente atto ;
- c) all'apposizione sulle forniture delle "targhette identificative".

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

ARTICOLO 9 - Verifiche ispettive

La stazione appaltante potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni oggetto del presente atto; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati.

I costi delle verifiche ispettive saranno a carico della stazione appaltante.

ARTICOLO 10 - Garanzie

L'aggiudicatario garantisce espressamente che la fornitura sia esente da vizi dovuti da deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dell'aggiudicatario anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'aggiudicatario e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Il ritiro delle forniture da sostituire, nonché la consegna delle forniture in sostituzione dovranno essere effettuate a cura e spese dell'aggiudicatario con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006, l'aggiudicatario ha costituito una cauzione definitiva pari al 10% per cento dell'importo del corrispettivo per l'esecuzione del presente atto.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 11 - Espletamento della prestazione, collaudo

L'attestazione di regolare esecuzione, a conclusione della fornitura, è emessa dal direttore dell'esecuzione.

Il collaudo deve essere effettuato ogni 3 (tre) mesi.

L'aggiudicatario, a propria cura e spesa, mette a disposizione le risorse umane e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo.

Delle visite di collaudo sono redatti singoli processi verbali.

Il responsabile unico della procedura trasmette il verbale di collaudo all'aggiudicatario, nel solo caso di esito negativo.

L'aggiudicatario deve firmare il verbale nel termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le note che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo ed inviarle alla stazione appaltante; qualora il collaudo abbia esito positivo (fornitura conforme al presente atto), il processo verbale non verrà inoltrato all'aggiudicatario.

ARTICOLO 12 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'aggiudicatario successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'aggiudicatario.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente atto ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

Le fatture dovranno essere intestate a - ERSU DI URBINO, via Vittorio Veneto , 43 - 61029 URBINO C. F. 82004310411 e spedite per la liquidazione ERSU DI URBINO, via Vittorio Veneto , 43 - 61029 URBINO o per e.mail al seguente indirizzo: m.tontini@ersurb.it.

L'importo delle fatture verrà pagato dalla stazione appaltante entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura e comunque previo controllo del direttore della esecuzione.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'aggiudicatario potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 13 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale

giornaliera pari al 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'aggiudicatario ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile unico della procedura in merito agli eventuali ritardi nell'andamento delle prestazioni rispetto al "programma esecutivo" predisposto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, sentito il direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 14 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Quando il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta, invia al responsabile unico della procedura una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'aggiudicatario.

Su indicazione del responsabile unico della procedura, il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico della procedura.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura,

dispone la risoluzione del presente atto.

Nei seguenti casi l'aggiudicatario è soggetto alla applicazione di sanzioni amministrative, quando:

- a. esegua consegne difformi nelle quantità rispetto all'ordine (quantità maggiori o minori oltre il 15%);
- b. sostituisca con ritardo la merce;
- c. esegua consegne di prodotti non conformi all'offerta e/o alla campionatura presentata (prodotti con etichettatura mancanti o insufficienti, ecc.);
- d. non rispetti gli orari e le date di consegna;
- e. in caso di analisi microbiologica giudicata negativa rispetto a quanto previsto dai limiti di contaminazione microbica;
- f. per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti l'igiene degli alimenti, delle norme sul personale, del piano di controllo qualità.

Qualora si verifici uno dei casi indicati ai punti precedenti, l'Ente provvederà ad inviare formali diffide (tramite raccomandata A.R.). Qualora l'inadempimento permanga, sulla base della comunicazione del direttore della esecuzione, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, decide la risoluzione del presente atto.

Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Il direttore dell'esecuzione procede a redigere, un verbale con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per

lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 15 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario e da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r..

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'aggiudicatario a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'aggiudicatario ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo l'aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le

attività di cui al presente atto. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione delle attività di cui al presente atto, anche con riferimento ai relativi prodotti o servizi.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto. E' vietata la cessione del credito.

ARTICOLO 18 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 19 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Urbino.

ARTICOLO 20 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'ERSU di Urbino, come rappresentato nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ERSU DI URBIJNO, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'aggiudicatario all'ERSU DI URBINO avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 6 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Articolo 7 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Articolo 10 - Garanzie

Articolo 11 - Espletamento della prestazione e collaudo

Articolo 12 - Pagamento del corrispettivo

Articolo 13 - Penali

Articolo 14 - Risoluzione

Articolo 15 - Recesso

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Urbino, li _____

ERSU DI URBINO
IL DIRETTORE
(Massimo FORTINI)

L'AGGIUDICATARIO

(_____)

ERSU URBINO